PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

2022 – 2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;

- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Riferimenti normativi

L’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa – in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell’ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all’attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l’approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le

amministrazioni tenute all’adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza” avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all’art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione;

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall’attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell’Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piao semplificato

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: si procederà, pertanto, ad intensificare il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Ari Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII, n. 6 - 66010 ARI (CH) Codice fiscale/Partita IVA: 00252780697 Sindaco: Marcello Salerno Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 3 Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 1059 Telefono: 0871718643 Sito internet: https://www.comune.ari.ch.it/hh/index.php E-mail: sindaco@comune.ari.ch.it PEC: protocollo.ari@pec.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
2.1 - Sottosezione di programmazione Valore pubblico *(sottosezione non obbligatoria per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti)*

Con riguardo alla sottosezione di programmazione Valore pubblico, le Linee Guida DFP intendono per valore pubblico il livello complessivo di benessere economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders creato da un'amministrazione pubblica rispetto ad un livello di partenza. La novità sostanziale del PIAO è sicuramente quella di tentare di garantire l'unità ai processi della programmazione, combinando gli obiettivi di creazione di valore pubblico e quelli di performance e assicurando, per tale via, una maggiore efficacia allo strumento della programmazione. Avendo l'Ente già deliberato gli obiettivi strategici ed operativi alla data di approvazione del presente Piano, si rinvia, in chiave ricognitiva, al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2022.

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
2.2 - Sottosezione di programmazione Performance *(sottosezione non obbligatoria ma consigliata per le Amministrazioni con meno di 50dipendenti)*

Sebbene le indicazioni contenute nel "Piano tipo", allegato al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, non prevedano l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto "L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co.3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1, del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio […]", si procede alla

predisposizione del contenuto della presente sottosezione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), richiamando il Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07-09-2022 e il Piano delle azioni positive 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell'08-07-2022.

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
2.3 - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

La presente sottosezione di programmazione è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013. Con riferimento alla presente sotto sezione di programmazione le amministrazioni, con meno di 50 dipendenti, si limitano all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, quelle indicate all'art.1, comma 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.
Questa Amministrazione ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con deliberazione n. 66 del 10/07/2018, confermato, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 24-01-2020 per l'anno 2020.
Nell'anno 2021, invece, il Comune di Ari non ha adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto privo di un Segretario comunale, il quale, normalmente, viene nominato dal Sindaco quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L'attuale Segretario comunale, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è entrato in servizio presso il Comune di Ari solamente nel mese di Novembre c.a. e svolge le proprie funzioni anche presso altri due comuni. Pertanto, stante l'esiguità del tempo intercorso fra la nomina a RPCT e la scadenza del termine per l'adozione del presente Piano, e nonostante siano già state avviate le attività preliminari all'adozione della sottosezione in oggetto nell'ambito del Piao 2023 – quali la mappatura dei processi e degli eventi di rischio – si procede inevitabilmente alla conferma per l'anno 2022 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
3.1. Sottosezione di programmazione struttura organizzativa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione illustra inoltre il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione.
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi è stato approvato con Deliberazione di GC n. 179 del 16-10-2001, modificato e integrato, da ultimo, con Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 25-07-2022. Il regolamento, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, disciplina i principi fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l'assetto delle strutture organizzative.
L'organizzazione degli uffici e del personale si informa a principi di legalità, imparzialità economicità, efficienza, funzionalità, trasparenza, buon andamento, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
Il regolamento, inoltre, disciplina la dotazione organica del personale articolata per aree ed uffici ed in generale, individua i profili professionali, i criteri per la progressione economica all'interno della categoria e quelli per la "pesatura" delle posizioni organizzative. Ai sensi dell'art. 8 l'assetto della struttura e la dotazione organica dell'Ente vengono sottoposte a periodica verifica da parte della Giunta e, comunque, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
Attualmente, l'attività comunale è organizzata per servizi di attività, ed articolata per aree e uffici.
L'area è l'unità organizzativa di massima dimensione dell'ente contenente un insieme di articolazioni, deputate all'esercizio delle funzioni di competenza. L'ufficio è un'articolazione organizzativa del servizio, al quale vengono demandate competenze specifiche.
L'attività comunale è suddivisa in due servizi di attività, così denominati:
- Area amministrativa ed economico-finanziaria
- Area tecnica e manutentiva.

L'Area amministrativa ed economico-finanziaria ha competenze specifiche relativamente a:
a. gestione economico/finanziaria, ivi compresi i tributi comunali;
b. gestione del personale;
c. gestione di tutti servizi alla persona, ivi compresi i servizi demografici;
d. vigilanza urbana.

L'area tecnica e manutentiva ha competenze specifiche in materia di:
a. Urbanistica;
b. Edilizia, pubblica e privata;
c. Lavori pubblici;
d. Gestione e manutenzione del patrimonio comunale
e. Ecologia e tutela ambientale.

Ad ogni Area di attività è preposto un Responsabile, cui spettano le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 del T.U.E.L.
Totale dipendenti allo stato attuale: n.3.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
3.2. Sottosezione di programmazione organizzazione del lavoro agile.

Il Comune di Ari non ha sinora riscontrato la necessità di avviare il lavoro agile, in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti e della necessità di garantire la continuità dei servizi ai cittadini. Nelle more della prossima regolamentazione del lavoro agile, anche alla luce della recentissima disciplina introdotta dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto il 16 Novembre a.c. e, in particolare, dal TITOLO VI, Capo I, artt. 63 ss., l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Ari rimane dunque regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
3.3 - Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Con riguardo alla presente sotto-sezione, si rinvia, in chiave ricognitiva, al Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 25-07-2022.